PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 3

Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena

A decorrere dal 1 gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983 n. 65, relativa all'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative nel settore, le misure dell'indennita' saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria.

Versione in vigore dal 1 maggio 1987, non più in vigore dal 30 giugno 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia
Estremi	Decreto-legge 29 aprile 1987, n. 164
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-per-il-personale-dell-amministrazione-della/art-3-provvidenze-per-il-personale-civile-e-per-il-personale-militare-degli/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it